

REGOLAMENTO DEI BENI COMUNI

Premessa

Il regolamento dei Beni Comuni nasce dall'esigenza di definire forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la ri-generazione dei beni comuni urbani e dare una veste ufficiale alle molteplici attività che i cittadini mettono in atto e che hanno valenza collettiva. Le collaborazioni, a titolo gratuito e senza scopo di lucro, potranno riguardare la cura e la gestione occasionale o continuativa e la ri-generazione temporanea o permanente di beni materiali (spazi pubblici come aiuole, aree verdi in generale, aree scolastiche, edifici, ecc.) e beni immateriali (inclusione e coesione sociale, cultura, sostenibilità ambientale, ri-uso, alfabetizzazione informatica, ecc.).

CAPO I: FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'Amministrazione per la cura, la gestione condivisa o la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli artt. 118 ultimo comma, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e Amministrazione.
- 2. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Articolo 2 - Definizioni

- 1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) Beni comuni urbani: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione collettiva e condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione.
 - b) Comune o Amministrazione: il Comune di Pino Torinese nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
 - c) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali, anche di natura imprenditoriale, che si attivano per la cura, la gestione condivisa o la rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali informali, la/le persona/a che sottoscrive il patto di collaborazione di cui al presente regolamento

rappresenta, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni. I soggetti di natura imprenditoriale sono considerati cittadini attivi ai fini del presente regolamento solo a condizione che non ricavano vantaggi economici diretti o indiretti dalla cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani.

- d) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
- e) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale il Comune di Pino Torinese e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione di beni comuni urbani.
- f) Cura: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani.
- g) Gestione condivisa: programma di fruizione collettiva dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività e integrazione.
- h) Rigenerazione: programma di fruizione collettiva, recupero, trasformazione, dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività e integrazione.
- i) Spazi pubblici: Quella particolare categoria di beni comuni costituita da aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Articolo 3 - Principi generali

- 1. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
 - a) sussidiarietà orizzontale: la collaborazione tra cittadini attivi e amministrazione sono improntati al rispetto e alla promozione dei valori costituzionali enunciati dagli articoli 1, 2, 3, 9, 42 e 118 della Costituzione Italiana.
 - b) autonomia civica: il Comune riconosce il valore dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo.
 - c) fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, pianificazione e verifica, il Comune, i cittadini attivi e/o le associazioni improntano i rapporti oggetto delle presenti linee di indirizzo alla fiducia reciproca e al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;
 - d) solidarietà e responsabilità: Comune, i cittadini attivi e/o le associazioni cooperano alla realizzazione della finalità condivise sottoscrivendo un "patto di collaborazione", che stabilisce le condizioni alle quali essi impiegano mezzi e attività di competenza; il rapporto di collaborazione non dà luogo a un rapporto di lavoro, né può successivamente configurarlo;

- e) universalità e trasparenza: il Comune, i cittadini attivi e/o le associazioni riconoscono nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità dell'amministrazione condivisa; le proposte di collaborazione con oggetto beni comuni vengono sollecitate/raccolte mediante una procedura aperta e trasparente quale un avviso pubblico a cadenza periodica; il Comune garantisce la più ampia divulgazione delle opportunità di interventi di cura condivisa dei beni comuni, delle proposte pervenute e di ogni circostanza relativa alla gestione delle collaborazioni attivate, anche pubblicando un report annuale delle attività svolte sul sito web istituzionale;
- f) inclusività e apertura: la gestione dei beni comuni è rivolta a tutta la cittadinanza; deve consentire in qualsiasi momento l'accesso alle attività in atto di nuovi cittadini interessati, e ove possibile, la coabitazione di attività diverse;
- g) pari opportunità e valorizzazione delle differenze: la collaborazione tra il Comune, i cittadini attivi e/o le associazioni valorizza le differenze, come elementi di ricchezza civile, culturale, sociale, e promuove le pari opportunità, vietando discriminazioni per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità ed altro;
- h) sostenibilità: il Comune, i cittadini attivi e/o le associazioni verificano con frequenza che la gestione delle collaborazioni permanga nelle condizioni di fattibilità tecnica, economica e sociale singolarmente previste, potendo esse cessare per superamento di tali limiti; curano inoltre la conservazione dei beni comuni a vantaggio delle generazioni future; con cadenza periodica, determinata nel patto di collaborazione, i cittadini attivi e/o le associazioni rendicontano al Comune l'attività svolta, quantificando la partecipazione dei cittadini alle iniziative effettuate e le risorse impiegate nella realizzazione del progetto, in coerenza con lo stesso;
- i) informalità: il Comune interpreta la propria normativa al fine di assicurare la massima flessibilità e semplicità nelle relazioni con i cittadini attivi e le associazioni;
- j) proporzionalità: il Comune commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di cura dei beni comuni;
- k) adeguatezza e differenziazione: i patti di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono commisurati alla natura delle attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda della tipologia del bene comune, delle persone al cui benessere esse sono funzionali, degli assetti patrimoniali eventualmente contemplati;
- l) valorizzazione sociale del patrimonio edilizio e dell'ambiente: il Comune può stabilire periodicamente con indirizzo della Giunta Comunale:
 - 1) i criteri per selezionare aree e ambienti, chiusi o aperti, suscettibili di valorizzazione sociale e di gestione condivisa come beni comuni, favorendo il contenimento del consumo di suolo, la riqualificazione, il recupero e il riuso del patrimonio immobiliare e degli spazi aperti esistenti;
 - 2) i criteri per la non ammissibilità delle proposte di collaborazione, che in ogni caso devono tendere alla salvaguardia e alla massima apertura;

- m) costi, sussidi e agevolazioni: ogni parte titolare della collaborazione sostiene indipendentemente i propri costi; il Comune contribuisce alle attività di collaborazione con proprie risorse materiali e personali, senza conferire alle parti risorse finanziarie. I cittadini e le associazioni impegnati nelle attività oggetto di collaborazione possono ricevere sussidi tecnici e/o finanziari da parte di soggetti terzi. Nell'ambito delle attività è permessa la raccolta di fondi esclusivamente per il finanziamento delle medesime. Sarà oggetto di valutazione il riconoscimento, in conformità alla disciplina regolamentare vigente, di esenzioni dal canone unico patrimoniale, in considerazione della sperimentazione per la gestione condivisa che l'Amministrazione intende avviare. L'Amministrazione Comunale può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate e può stipulare a beneficio dei cittadini attivi singoli o per gruppi informali apposite polizze assicurative per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani. A tal fine, può esigere l'iscrizione a un albo pubblico dei cittadini attivi interessati.

Articolo 4 - I cittadini attivi

- 1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
- 2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.
- 3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
- 4. I patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi di cui sono portatori i cittadini attivi, in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.
- 5. Il Comune ammette anche la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale, ed anche quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.
- 6. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini attivi che sottoscrivono i patti di collaborazione.

Articolo 5 - Patto di collaborazione

- 1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

- 2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- 1) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
- 2) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- 3) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- 4) gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- 5) l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo e coordinamento (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, etc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);
- 6) le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;
- 7) le misure di pubblicità del patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto;
- 8) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto da parte di entrambi i contraenti;
- 9) le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;
- 10) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità;
- 11) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

Articolo 6 - Azioni e interventi previsti nei patti di collaborazione

- 1. La collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità e complessità, ed in particolare:

- a) la cura occasionale;
 - b) la cura costante e continuativa;
 - c) la gestione condivisa;
 - d) la rigenerazione
- 2. La collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani di cui al presente regolamento può comprendere, a mero titolo esemplificativo:
- a) disponibilità di beni mobili e immobili, materiali, immateriali e digitali;
 - b) attività di progettazione, organizzazione, coordinamento, gestione, accompagnamento, animazione, aggregazione, assistenza, formazione, produzione culturale, realizzazione di eventi e iniziative, comunicazione, monitoraggio, valutazione;
 - c) realizzazione, manutenzione, restauro, riqualificazione di beni mobili e immobili.

Si intendono escluse dalla possibilità di accedere ai patti di collaborazione le attività non coerenti con i principi dello Statuto del Comune di Pino Torinese e in particolare quelle che consistano in:

- propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, o comunque lesive della dignità umana;
- attività imprenditoriali, commerciali aventi finalità lucrative.

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 7 - Disposizioni generali

- 1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.
- 2. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune.
- 3. Ferma restando la possibilità, per i cittadini attivi, di presentare autonomamente proposte di Patti di Collaborazione ordinari e complessi, così come previsto dal presente regolamento e definiti nei successivi artt. 10 e 11, la Giunta può redigere e proporre al Consiglio Comunale, un documento di indirizzo riportante le aree di intervento ritenute prioritarie.

- 4. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini si individua un'unità organizzativa per il presidio del procedimento di realizzazione dell'amministrazione condivisa. Tale unità organizzativa è il Servizio Amministrativo che deve:
 - a) attivare e supportare gli altri uffici comunali nella relazione con i cittadini, nella definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione, nella promozione e rendicontazione sociale dei risultati dei patti;
 - b) raccogliere le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, individuare il responsabile competente per materia e comunicarne il nome al soggetto proponente;
 - c) monitorare le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei patti di collaborazione;

Articolo 8 – Proposte di collaborazione

- 1. La manifestazione dell'assenso del Comune e la formazione dei patti di collaborazione si differenziano a seconda che:
 - a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'amministrazione comunale anche tramite avviso pubblico;
 - b) la proposta sia presentata direttamente da cittadini attivi negli ambiti previsti dal presente regolamento;
- 2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1 l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita le cittadine e i cittadini attivi a presentare progetti di cura o di rigenerazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento. La Giunta Comunale, in questa fattispecie, individua il bene oggetto della proposta di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la sua cura, gestione condivisa o rigenerazione e l'eventuale avviso pubblico nonché l'Ufficio competente delegato alla conclusione del patto di collaborazione
- 3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1 la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione ricevuta la stessa la istruisce nel minor tempo possibile, di norma entro 30 giorni, salva la necessità di acquisire da enti terzi pareri, visti o nulla osta. Di quanto sopra viene contestualmente data notizia al soggetto che ha presentato la proposta di patto.
- 4. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.
- 5. Ove accolta, la struttura deputata predispone, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione.

- 6. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, l'amministrazione lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive
- 7. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione.
- 8. Nel caso vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, tra loro non integrabili, la scelta della proposta viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo.

Articolo 9 – Contenuti delle proposte per la cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili e spazi pubblici

- 1. Le proposte devono essere redatte con le modalità e la documentazione messa a disposizione dal Comune.
- 2. Le proposte di collaborazione che prefigurano la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.

Articolo 10 - Patti di collaborazione ordinari

- 1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione al Comune secondo un modello che verrà messo a disposizione sul sito del Comune.
- 2. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di patti di collaborazione ordinari i seguenti interventi che i cittadini attivi possono realizzare su beni comuni materiali: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative.
- 3. Il Servizio Amministrativo identifica entro 15 giorni il responsabile competente per materia che, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, sottoscrive il patto di collaborazione congiuntamente al rappresentante/rappresentanti designato/i dai cittadini attivi e lo pubblica sul portale del Comune.
- 4. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione il Responsabile del Servizio competente lo comunica ai proponenti entro 30 giorni dalla sua designazione come soggetto responsabile, illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive; in ogni caso il procedimento deve avere conclusione formale e non è soggetto a silenzio assenso.

Articolo 11 – Patti di collaborazione complessi

- 1. I patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte

al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale.

- 2. Il Comune può autonomamente individuare e proporre in apposito elenco ai cittadini i beni comuni urbani che possono essere oggetto di patti di collaborazione complessi nell'ambito del documento di indirizzo così come definito all'art. 7, comma 3 del presente regolamento.

- 3. I cittadini attivi possono a loro volta proporre all'amministrazione beni comuni da inserire nell'elenco, trasmettendo la proposta al Servizio Amministrativo che la sottoporrà alla Giunta ai fini della valutazione rispetto alle finalità perseguite con i patti di collaborazione complessi.

- 4. I cittadini che intendono stipulare patti di collaborazione complessi presentano la propria proposta di collaborazione secondo la modulistica messa a disposizione nell'area dedicata del sito istituzionale Comune. Le proposte devono essere corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale il contenuto della collaborazione.

- 5. Il Servizio Amministrativo pubblica sul portale del Comune l'avviso per la presentazione di eventuali ulteriori proposte di collaborazione da parte della cittadinanza e individua il Responsabile delegato alla sottoscrizione del patto di collaborazione, che svolge entro 30 giorni dalla presentazione della proposta l'attività istruttoria. Le ulteriori proposte di collaborazione devono essere presentate nel termine di 20 giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso e sospendono i termini della procedura di istruttoria. Scaduti i 20 giorni riprende la decorrenza del procedimento principale.

- 6. Entro il termine dell'attività istruttoria qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione complesso, Il Servizio Amministrativo lo comunica ai proponenti illustrandone le motivazioni.

- 7. Laddove per i medesimi spazi o beni comuni siano presentate più proposte per patti di collaborazione complessi il Servizio Amministrativo può avviare un confronto tra i diversi proponenti per facilitare la formulazione di una proposta condivisa.

- 8. Il Responsabile competente, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, predispone, entro 10 giorni dalla conclusione dell'attività di valutazione, gli atti necessari alla presentazione di una delibera da approvare da parte della Giunta Comunale, che delibera entro ulteriori 30 giorni.

- 9. Il patto di collaborazione complesso viene sottoscritto dal Responsabile competente a seguito dell'approvazione da parte della Giunta, alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza dell'interesse generale alla realizzazione del patto di collaborazione complesso.

- 10. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili.

- 11. Resta ferma, per i lavori eseguiti, la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche.

- 12. Ove possibile, sono ammessi lavori in autocostruzione. In tal caso gli Uffici competenti devono verificare la qualità dei materiali e delle opere.
- 13. La durata del programma del patto di collaborazione non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.

CAPO III- FORME DI SOSTEGNO

Articolo 12 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

- 1. Ai sensi dell'articolo 24, Legge 11 novembre 2014, n. 164, il Comune può disporre esenzioni di specifici diritti o tributi per attività poste in essere nell'ambito dei patti di collaborazione.
- 2. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del canone in quanto attività assimilabili a quelle svolte per attività di pubblico interesse.
- 3. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui al presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a) si tratti di iniziative occasionali;
 - b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.
- 4. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, potrà disporre ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

Articolo 13 - Formazione e affiancamento di dipendenti comunali

- 1. Il Comune può promuovere ed organizzare percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e Amministrazione ispirata ai valori e principi generali di cui all'articolo 3.
- 2. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento ai cittadini attivi di dipendenti comunali nell'ambito delle mansioni loro assegnate.

Articolo 14 - Attribuzione di eventuali sostegni economici per l'esecuzione delle attività

- 1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione.
- 2. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi. Tali vantaggi dovranno essere sottoposti ad una valutazione da parte dell'Amministrazione in termini di costo/beneficio al fine di produrre risparmi e liberare risorse da utilizzare per altri interventi.

Articolo 15- Autofinanziamento

- 1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
- 2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo o permanente, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all'autofinanziamento.

Articolo 16 – Il ruolo delle scuole

- 1. Il Comune promuove l'educazione della cittadinanza attiva nelle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di mappatura, cura e ri-generazione dei beni comuni tra genitori, studentesse e studenti e istituzione scolastica.
- 2. Il Comune collabora con le scuole di ogni ordine e grado per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni che possano anche produrre, eventualmente, la maturazione di crediti curriculari in favore delle studentesse e studenti coinvolti.
- 3. Il comune promuove la realizzazione di patti di collaborazione con le scuole del territorio quali soggetti privilegiati per lo sviluppo di tutta la comunità

Articolo 17 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

- 1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi nel rispetto della normativa vigente.
- 2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 18 - Comunicazione collaborativa

- 1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.
- 2. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:
 - a) consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
 - b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
 - c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Articolo 19 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

- 1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed Amministrazione.
- 2. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
 - a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
 - b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
 - c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
 - d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
- 3. La valutazione deve contenere informazioni relative a:
 - a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;

- b) azioni e servizi resi;
 - c) risultati raggiunti;
 - d) risorse disponibili e utilizzate.
- 4. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della valutazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 20 - Prevenzione dei rischi

- 1. L'espletamento delle attività di cui ai patti di collaborazione è svolto dalle cittadine e dai cittadini nel rispetto delle normative in materia di sicurezza con assunzione di tutti i rischi connessi
- 2. I cittadini attivi si impegnano a sottoscrivere per accettazione ed a rispettare le indicazioni fornite dal Comune circa le modalità operative cui attenersi al fine di operare in condizioni di sicurezza e ad utilizzare correttamente il materiale eventualmente fornito in dotazione o concordato con il Comune compresi i dispositivi di protezione individuale occorrenti
- 3. I legali rappresentanti delle associazioni assumono l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato
- 4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Articolo 21 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

- 1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
- 2. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
- 3. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo, anche con riferimento alle disposizioni in materia di prevenzione dei rischi.

- 4. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate, sempre compatibilmente con le risorse stanziare o da stanziarsi a tal fine in bilancio.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 22 - Clausole interpretative

Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.

Articolo 23 - Entrata in vigore e sperimentazione

Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno al termine del quale il Comune provvederà alla valutazione dell'attività complessivamente svolta in applicazione dei patti di collaborazione stipulati ed eventualmente alla modifica ed integrazione del presente regolamento.

Articolo 24 - Disposizioni transitorie

Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.